



# **PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA**

## **REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE**

**A PPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.P. N. 68 DEL 26/09/2005 , ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE.**

## **Regolamento concernente l'armamento del Servizio di Polizia Provinciale.**

Il presente Regolamento è redatto ai sensi della Legge 7 marzo 1986 n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale", recepita ed integrata dalla Legge Regionale 1 agosto 1990 n. 17 e del Decreto Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145 "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualifica di pubblica sicurezza".

### **GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI**

#### **Art. 1**

#### **Disposizioni generali**

Il presente regolamento, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n° 145, disciplina la dotazione, l'impiego e la custodia delle armi e delle munizioni assegnate in dotazione al Servizio di Polizia Provinciale secondo i principi dettati dalla legislazione vigente.

Il servizio armato è svolto dal personale in possesso del decreto prefettizio di riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza con abilitazione al porto dell'arma in dotazione senza licenza.

Il personale appartenente alla Polizia Provinciale non è obbligato a portare l'arma di difesa personale.

L'essere obiettore di coscienza non è ostativo per l'inserimento fra gli addetti al Servizio di Polizia Provinciale.

#### **Art. 2**

#### **Tipologia e numero delle armi in dotazione**

Al personale del Servizio di Polizia Provinciale in possesso del riconoscimento della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, vengono assegnati i seguenti tipi di armi:

1. pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9, per difesa personale, scelta nel relativo catalogo nazionale di cui all'art.7 della legge 12 aprile 1975 n° 110 e successive modifiche ed integrazioni. La predetta arma viene fornita in dotazione completa di caricatore di riserva.
2. Il Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., denuncia alla locale Autorità di P.S. competente per territorio, le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Servizio.

Il numero delle armi in dotazione, fissato dal Presidente della Provincia con proprio provvedimento che sarà comunicato al Prefetto, non potrà essere superiore a quello degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza abilitati al porto dell'arma senza licenza.

## **MODALITA' E CASI DI PORTO D'ARMA**

### **Art. 3**

#### **Assegnazione delle armi**

1. L'arma corta individuale è assegnata in via continuativa e non definitiva, agli addetti al Servizio di Polizia Provinciale con provvedimento del Presidente, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, sottoposto a revisione annuale e comunicato al Prefetto di Siracusa. L'assegnazione dell'arma corrisponde con la permanenza del rapporto di lavoro. E' fatto obbligo di restituzione dell'arma e delle munizioni al momento della cessazione di tale rapporto o del passaggio ad altra mansione.
2. Le armi e le munizioni rimangono sempre di proprietà della Provincia Regionale.
3. Prima dell'assegnazione dell'arma in via continuativa, gli appartenenti al Servizio di Polizia Provinciale, titolari della qualifica di agenti di P.S., dovranno frequentare un corso che verterà sui seguenti argomenti:
  - Ø Maneggio delle armi;
  - Ø Uso legittimo delle armi.

Lo stesso corso dovrà ripetersi, ai fini dell'addestramento, almeno ogni anno.

Inoltre dovranno essere sottoposti ai seguenti accertamenti specialistici, da parte di strutture pubbliche, qualora non lo siano già stati negli ultimi due anni, al fine di escludere patologie incompatibili (D.M. 28 aprile 1998):

§ assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Non possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali;

§ assenza di disturbi mentali o comportamentali. In particolare non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce, altresì, causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci.

Tali accertamenti vanno ripetuti ogni 2 anni.

### **Art. 4**

#### **Modalità di porto delle armi**

1. In servizio, l'arma corta deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme e deve essere corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1985 n. 65, gli addetti del Servizio di Polizia Provinciale sono autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma deve essere opportunamente occultata.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione, che non possono essere peraltro alterate nelle loro caratteristiche.

**Art. 5**  
**Servizio svolto con armi**

Nell'ambito del territorio provinciale, gli addetti al Servizio di Polizia Provinciale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, svolgono con le armi in dotazione le funzioni riguardanti le attività di polizia giudiziaria, venatoria, stradale e amministrativa e, in generale, di vigilanza esterna e quelli notturni e di pronto intervento, nonché quelli eventuali di vigilanza e protezione della casa provinciale e degli uffici e sedi distaccate.

**Art. 6**  
**Servizi di collegamento e di rappresentanza**

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio della Provincia di appartenenza sono svolti di massima senza armi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

**Art. 7**  
**Assegnazione e riconsegna delle armi**

1. Le armi assegnate in via continuativa sono consegnate previa annotazione del provvedimento sul registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni.
2. Le armi assegnate in via continuativa devono essere immediatamente versate al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, e comunque al momento in cui viene a mancare la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento del Presidente o del Prefetto.

**Art. 8**  
**Doveri dell'assegnatario**

L'arma di ordinanza è personale. Deve essere custodita con la massima cura e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo. Le responsabilità penali, disciplinari e civili conseguenti ad un uso improprio o non autorizzato dell'arma, in violazione del presente regolamento e delle norme contenute in ogni altra disposizione, sono strettamente personali.

**Art. 9**  
**Addestramento tecnico**

1. Gli addetti al Servizio di Polizia Provinciale partecipano a periodici corsi annuali di addestramento all'uso dell'arma, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni statali in materia.
2. A tal fine il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli addetti del Servizio in possesso della qualifica di Agente di P.S. alla sezione del tiro a Segno Nazionale ad armi da fuoco più vicina, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28 maggio 1981 n. 286.
3. Le spese inerenti le esercitazioni annuali di tiro a segno sono a carico della Provincia Regionale di Siracusa.
4. Agli appartenenti al Servizio di Polizia Provinciale cui le armi sono assegnate in via continuativa ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare, è data facoltà di recarsi al poligono di tiro di cui al precedente comma 2, anche di propria iniziativa, per l'addestramento; in tal caso le spese relative sono a carico dell'interessato.

**Art. 10**  
**Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986 n. 65, del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145, della Legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modifiche ed integrazioni, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, della Legge 11 febbraio 1992 n. 175, nonché ogni altra disposizione nel tempo vigente in materia.

Il presente regolamento, composto di n° 10 articoli e n° 4 pagine è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale n° 68 del 26/09/2005, pubblicata dal 09/10/2005 al 23/10/2005 e ripubblicata dal 25/10/2005 all' 08/11/2005.